

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1458-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 890)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E DAL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

(TRIGILIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° agosto 2013*

(Relatori: **CAUSI**, per la VI Commissione;
PIZZOLANTE, per la XI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 5 agosto 2013, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1458.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1458 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

gli originari 13 articoli del provvedimento recano — come risulta anche dal preambolo — un complesso di misure di varia natura, teleologicamente orientate al perseguimento di tre distinti obiettivi, solo due dei quali appaiono correlati tra loro:

promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale;

fronteggiare la particolare congiuntura economica, mediante l'adozione di disposizioni in materia di IVA, interventi urgenti per il sistema produttivo e altre misure ritenute idonee a promuovere gli investimenti;

assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

in relazione a tali composite finalità, i suddetti articoli prevedevano specificamente:

a) al Titolo I: norme in materia di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (articolo 1); misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento, al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni, ai tirocini curricolari e in orario extra-curricolare (articolo 2); stanziamenti per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, per progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nonché per borse di tirocinio formativo per i giovani delle regioni del Mezzogiorno; l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (articolo 2); misure volte a velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione (articolo 4); l'istituzione di una struttura di missione volta ad attuare il programma comunitario « Garanzia per i Giovani » e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga (articolo 5); disposizioni in materia di istruzione e formazione (articolo 6);

b) al Titolo II: modifiche alla disciplina legislativa in materia di contratti di lavoro, tentativo obbligatorio di conciliazione, dimissioni e risoluzione del rapporto, ammortizzatori sociali di settore (articolo 7); l'istituzione nell'ambito del Ministero del lavoro della Banca dati delle politiche attive e passive (articolo 8); disposizioni relative ai profili di responsabilità per trattamenti retributivi e contributi nello svolgimento degli appalti; norme relative alla disci-

plina sulla rivalutazione degli importi di ammende e sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro; modifiche alla normativa che consente ai contratti collettivi locali di derogare alla legge o ai contratti nazionali; norme relative ai soggetti extracomunitari; norme sulle assunzioni nelle imprese agricole; modifiche alla disciplina della s.r.l. semplificata; modifiche alla disciplina delle *start-up* innovative (articolo 9); disposizioni in materia di funzionamento della COVIP, competenze dell'INPS, finanziamento e prestazioni dei fondi pensione, requisiti reddituali per la pensione di invalidità (articolo 10);

c) al Titolo III: disposizioni relative al rinvio al 1° ottobre 2013 dell'applicazione dell'incremento dal 21 al 22 per cento di una aliquota IVA, nonché norme sulla destinazione degli utili dei titoli di Stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia; l'autorizzazione all'erogazione di contributi in favore del *Chernobyl Shelter Fund* e del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo; modifiche alla disciplina concernente le agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012; norme relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali; disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle regioni a Statuto speciale; disposizioni sull'accertamento del disavanzo relativo al trasporto ferroviario nella regione Campania; l'anticipazione di finanziamenti alle fondazioni lirico sinfoniche; disposizioni sull'incremento dell'acconto IRPEF e IRES 2013 e sull'incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi; l'assoggettamento delle c.d. sigarette elettroniche all'imposta di consumo (articolo 11);

gli aspetti di eterogeneità del contenuto del decreto legge, già presenti nel testo originario con particolare riferimento ad alcune disposizioni contenute nel Titolo III, risultano ora sensibilmente accresciuti a seguito delle plurime modifiche approvate dal Senato (sono stati introdotti 3 nuovi articoli a fronte della soppressione di un articolo del testo licenziato dal Consiglio dei ministri, cui si aggiungono numerosi ulteriori commi e modifiche alle disposizioni in vigore); tra le modifiche introdotte al Senato e che contribuiscono a rendere più frastagliato l'ambito di intervento del decreto-legge si segnalano, a titolo esemplificativo, i commi aggiuntivi all'articolo 11: riguardanti i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo (comma 11-*bis*); le bonifiche ambientali nella valle del Belice (comma 11-*ter*); l'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (comma 11-*quater*); gli interventi di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano (comma 11-*quinquies*); i piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari (comma 12-*bis*); i debiti delle pubbliche amministrazioni (commi da 12-*ter* a 12-*septies*);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

esso, agli articoli 11 e 11-*bis*, interviene su norme di recente approvazione (rispettivamente, il comma 8 dell'articolo 11 novella

l'articolo 6-*novies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, introdotto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, in materia di detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per eventi sismici, a distanza di tre giorni dalla sua entrata in vigore; il comma 12 dell'articolo 11 introduce, nell'ambito del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'articolo 3-*ter*; il comma 12-*bis* dell'articolo 11 introduce, nell'ambito dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, il comma 1.1, in materia di piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari; l'articolo 11-*bis*, comma 2, novella l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013; sempre lo stesso decreto n. 35 risulta poi oggetto di intervento, ancorché non per via di novellazione, dai commi da 12-*ter* a 12-*septies* dello stesso articolo 11; si realizza così una circostanza che, come già rilevato dal Comitato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il decreto-legge contiene altresì disposizioni che appaiono meramente descrittive, in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento, poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, oppure sono volte ad enunciare le finalità enucleabili dal preambolo del provvedimento, il contesto nel quale si collocano le norme introdotte o a preannunciarne un loro futuro aggiornamento oppure a dichiarare, in termini programmatici, le misure idonee a fronteggiare le emergenze trattate dal decreto (si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli articoli 1, comma 1; 1, comma 22; 2, commi 1, 2 — che così recita « *In considerazione della situazione occupazionale ... che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro* » — e 10; 3, commi 1 e 2; 5, comma 1; 8, comma 1); in un caso, all'articolo 9, comma 6, si novella l'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003 al solo fine di mantenere ferma « l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; in un altro caso, quello dell'articolo 3, comma 2, si proroga ed estende (peraltro in maniera non testuale), l'ambito territoriale di applicazione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, relativa al « *programma carta acquisti* », che ha fatto seguito al programma « *social card* », dichiarandosi, nell'ultimo periodo del comma, che « *Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma "Promozione dell'inclusione sociale"* »;

il provvedimento, all'articolo 2, commi 2 e 3, reca disposizioni volte a consentire la possibilità di derogare a norme legislative, attraverso un meccanismo articolato e tortuoso, che prevede il concorso di atti di diversa natura, di rango normativo statale e regionale e di indirizzo politico, che risultano tra di loro inestricabilmente intrecciati e che riguardano una materia, quella dell'apprendistato, di non univoca qualificazione con riferimento all'articolo 117 della Costituzione; la disposizione, infatti, al comma 2, demanda la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una maggiore uniformità sul

territorio nazionale, *a linee guida da adottare in seno alla Conferenza Stato-Regioni*, prevedendo che nell'ambito di queste possano essere adottate disposizioni – i cui contenuti sono puntualmente individuati (obbligatorietà del piano formativo individuale; registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita; imprese multi localizzate) – derogatorie del decreto legislativo n. 167 del 2011; allo stesso tempo, ai sensi del comma 3, le previsioni di cui al comma 2 costituiscono la disciplina direttamente applicabile in caso di mancata adozione delle linee guida, ferma restando, al contempo, *« la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni »*;

all'articolo 11, i commi 18, 19, 20 e 21, ove si incrementa la misura degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, si deroga implicitamente all'articolo 3, comma 1, secondo periodo della legge n. 212 del 2000 (« Statuto del contribuente »), in base al quale « Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono »;

il provvedimento reca una disposizione – l'articolo 7, comma 6 – elaborata in forma di concatenazione di richiami normativi, senza alcuna specificazione dell'oggetto cui si riferiscono; si rammenta al riguardo che l'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 69 del 2009, pone in capo al Governo l'obbligo di provvedere a che *« ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare »*; in altri casi, i richiami normativi appaiono formulati in modo generico o impreciso; a titolo esemplificativo: l'articolo 7, comma 5, lettera d), n. 1), estende *in quanto compatibili* l'ambito di applicazione di alcune norme della legge n. 92 del 2012, in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione;

il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; difetti di coordinamento si riscontrano, a titolo esemplificativo, invece:

all'articolo 7, comma 3, che incide in maniera non testuale sulla novella, disposta dal precedente comma 2, lettera a), al decreto legislativo n. 276 del 2003;

all'articolo 7, comma 6, ove si differisce in maniera non testuale il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, fissato dall'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge n. 216 del 2011;

all'articolo 9, i cui commi 10-*bis* e 10-*ter* fanno sistema con l'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

all'articolo 10, il cui comma 3 modifica in maniera non testuale l'articolo 1 del decreto-legge n. 663 del 1979, in materia di gestione delle funzioni di accertamento e riscossione dei contributi sociali di malattia per i marittimi;

all'articolo 11, comma 11-*bis*, che sembrerebbe una riscrittura dell'articolo 7, comma 6-*septies* del recente decreto-legge n. 43 del 2013, in materia di pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo, senza che risulti chiaro se la nuova disposizione abbia carattere generale o sia riferita al solo Abruzzo;

all'articolo 11, comma 11-*quinquies*, che estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 74 del 2012, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico degli immobili del borgo storico di Spina (comune di Marsciano), colpito dal sisma del dicembre 2009, oggetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

all'articolo 11, comma 12, che introduce l'articolo 3-*ter* nell'ambito del recente decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a Statuto speciale, piuttosto che novellare l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che contiene la disciplina a regime della materia;

all'articolo 11, commi da 12-*ter* a 12-*septies*, che intervengono in materia di debiti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, facendo sistema con l'articolo 7 del recente decreto-legge n. 35 del 2013;

all'articolo 11, il cui comma 18 modifica in maniera non testuale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissata dall'articolo 1, comma 301 della legge n. 311 del 2004;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

nel perseguire l'intento complessivo di fronteggiare la particolare congiuntura economica e arginare la grave situazione occupazionale, il provvedimento in esame si caratterizza per la presenza di discipline che talvolta vengono enunciate, ma la cui applicazione risulta subordinata a futuri interventi di riprogrammazione finanziaria (articolo 3, comma 1) o alla decorrenza di un termine (articolo 10, comma 3), oppure sono qualificate come aventi natura sperimentale, anche in ragione delle attuali disponibilità finanziarie o della necessità di adottare futuri interventi di riordino (articolo 1, comma 1; articolo 2, comma 6, articolo 5, comma 1), oppure come destinate a operare in via provvisoria, nelle more dell'adeguamento di un certo settore

dell'ordinamento (articolo 7, comma 6) o sino al verificarsi di un evento futuro, rappresentato dalla realizzazione di un adempimento (articolo 10, comma 1);

il provvedimento reca anche alcune disposizioni (articolo 2, comma 5-*bis*; articolo 5, commi 1 e 4-*bis*; articolo 10, comma 3) che dispiegano i loro effetti a decorrere dal 2014, relativamente alle quali appare dunque dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto; nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, tale carattere si manifesta attraverso una sorta di ossimoro, laddove si fissa la decorrenza per la Garanzia per i giovani dal 1° gennaio 2014, « *In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione* » a tale strumento; tale effetto di contraddizione si ripresenta all'articolo 8, comma 1, laddove si richiama la « *immediata attivazione della Garanzia per i giovani* »;

sono altresì presenti nel decreto-legge disposizioni con efficacia retroattiva, che, almeno in alcuni casi, sembrano avere l'intento di legittimare *ex post* situazioni già maturate di fatto. A titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 5, comma 4-*ter*, che dispone l'equiparazione del trattamento retributivo del personale proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali al restante personale dell'ISFOL, con decorrenza dal 1° gennaio 2012; l'articolo 7-*bis*, comma 1, relativo alla stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, che ha ad oggetto la stipulazione di contratti collettivi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013; l'articolo 7, comma 5, lettera c), numeri 3) e 4), ove si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2012, differendo — a distanza di qualche mese — i termini, già scaduti, indicati al comma 14, primo periodo (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè il 18 gennaio 2013) ed al comma 19 (31 marzo 2013);

il decreto-legge (agli articoli 7, comma 2-*bis* e 9, comma 5) contiene due disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti norme;

il decreto-legge, all'articolo 7, per effetto del combinato disposto del comma 5, lettera d), n. 2) e del comma 7, fa rivivere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, atteso che il comma 7 reintroduce la citata lettera a) nella stessa formulazione vigente prima dell'abrogazione operata dall'articolo 3, comma 33, lettera c), n. 1) della legge n. 92 del 2012, mentre la disposizione abrogatrice viene a sua volta abrogata dal comma 5, lettera d), n. 2);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 5, lettera c), n. 5-*bis*), come integrato dal Senato, novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 al solo fine di precisare che il decreto ministeriale ivi previsto è di natura « *non regolamentare* »; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un

decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* » e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012 n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « *deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici" di natura non regolamentare* »;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 7, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità attuative del comma 6, il quale istituisce un fondo per le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento; tale circostanza, relativa all'affidamento di compiti attuativi a fonti atipiche, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria e, segnatamente, di un regolamento, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il provvedimento, all'articolo 9, comma 8, relativo al contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, incide mediante modifiche non testuali su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrandosi in tal modo una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il decreto legge, all'articolo 2, comma 11, ricorre all'uso di una sigla non preceduta dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera b)), raccomandi di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso;

per quanto riguarda la corretta formulazione lessicale, va segnalato che nel provvedimento sono rinvenibili espressioni e locuzioni imprecise, inusuali o comunque suscettibili di ingenerare in-

certezze sull'effettivo significato tecnico-giuridico, se non veri e propri refusi, che sarebbe opportuno sostituire o correggere; ad esempio: all'articolo 3, comma 1, si prevedono misure per favorire « *l'attivazione dei giovani* »; peraltro la lettura di tale comma, anche in forza dell'ampia enunciazione del contesto in cui si colloca, risulta particolarmente faticosa e sintatticamente non corretta: si fa riferimento « alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione », anziché disporre che le misure previste dal medesimo comma saranno attivate anche a valere « sulla rimodulazione » di tali risorse; all'articolo 3, commi 1-*bis* e 3, si usa il termine « *intesa* » in luogo del termine « *concerto* », in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale (paragrafo 4, lettera *p*) si usa « il termine "concerto" per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri) »; inoltre, al comma 3 si prevede l'intesa tra due Ministri (del lavoro e per la coesione territoriale) ed un Ministero; all'articolo 3, comma 1-*bis*, si prevede la remunerazione di progetti « *a fronte di successo dell'impresa oggetto di tutoraggio* », senza chiarire in quale modo si misura il « *successo* » dell'impresa oggetto del tutoraggio; all'articolo 5, comma 2, lettera *b*) si prevede la definizione di « *linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva in materia di occupazione* »;

infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si riformulino le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 – che definiscono un complesso e farraginoso meccanismo di deroga di norme legislative, cui concorrono atti di diversa natura, di rango normativo statale e regionale e di indirizzo politico, che risultano tra di loro inestricabilmente intrecciati – prevedendo i diversi livelli di intervento in modo coerente con il sistema delle fonti e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni;

all'articolo 2, comma 7, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

si sopprima l'articolo 7, comma 5, lettera *c*), n. 5-*bis*), che novella alcuni commi che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali al solo fine di specificarne la natura non regolamentare, tenuto conto anche delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e nella sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa;

si valuti la soppressione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 8, che configura una modifica non testuale su disposizioni normative di rango subordinato alla legge, ovvero la sua riformulazione nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la suddetta disciplina mediante atti aventi la medesima forza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si riformuli l'articolo 7, comma 6, il cui contenuto si caratterizza esclusivamente per una concatenazione di richiami normativi *muti*, senza cioè alcuna specificazione dell'oggetto cui si riferiscono, in modo da renderlo conforme alle prescrizioni recate dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 richiamate in premessa.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti la riformulazione delle disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti normative, in termini di novella alle medesime;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 11, comma 11-*bis*, che sembrerebbe operare una riscrittura dell'articolo 7, comma 6-*septies* del recente decreto-legge n. 43 del 2013, in materia di pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo, valuti la Commissione di chiarire se la nuova disposizione abbia carattere generale o sia riferita al solo Abruzzo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1458 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno

2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», già approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento reca un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi, incidendo, in particolare, sulle materie «immigrazione», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamenti civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente e dei beni culturali», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

tenuto conto che il provvedimento interviene, in alcune parti, sulle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «istruzione», «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela della salute», «protezione civile», «governo del territorio», «previdenza integrativa e complementare» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che rientrando negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, in via generale, come il provvedimento presenti un carattere di eterogeneità, dovuto in parte alle disposizioni già presenti nel testo originario del decreto-legge — con particolare riferimento ad alcune contenute nel Titolo III — ed in parte a misure aggiunte a seguito delle modifiche approvate dal Senato, che contribuiscono a rendere più ampio e variegato l'ambito di intervento del decreto-legge;

ricordato che l'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), recano disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

ricordato, in proposito, che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha precisato che la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla materia «formazione professionale», di competenza esclusiva delle regioni; nello stesso senso si esprime la Corte Costituzionale nella sentenza n. 287/2012, secondo cui la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari, rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la istruzione e formazione professionale;

evidenziata pertanto l'esigenza che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 5-*bis* a 14, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), siano valutate alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo in particolare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, 11 e 14;

ricordato che l'articolo 11, commi da 9 a 11, disciplina la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto, nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e dell'Emilia-Romagna, interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

rilevato, in particolare, che il comma 10 prevede che, sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi calamitosi, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, provveda allo svolgimento delle procedure di gara di aggiudicazione dei contratti relativi al piano di lavoro per le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente e per lo smaltimento dei materiali;

rilevato dunque che l'articolo 11, comma 10, attribuisce specifiche funzioni al Presidente della Regione Emilia-Romagna relativamente allo svolgimento di attività nel territorio di cui al comma 9, che appare comprendere anche i comuni delle altre regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (province di Mantova e Rovigo);

richiamato l'articolo 7-bis, che detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, stabilendo in particolare che la stabilizzazione avvenga sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro (anche assistiti dalla propria organizzazione di categoria) con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione; a fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare (alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi; i nuovi contratti, gli atti di conciliazione e l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario, devono essere depositati dai datori di lavoro, entro il 31 gennaio 2014, presso le sedi competenti dell'INPS, il quale trasmette alle Direzioni territoriali del lavoro gli esiti delle conseguenti verifiche. Il buon esito delle verifiche comporta l'estinzione degli illeciti relativi ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione e tirocinio;

rilevata, in proposito, l'opportunità di valutare se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

richiamato l'articolo 10, comma 5, che chiarisce — a seguito di incertezze giurisprudenziali e amministrative — che i requisiti red-

dituali, ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili (di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971), devono essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare e il comma 6, che prevede che la disposizione trovi applicazione anche per le domande di pensione già presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge senza, tuttavia, il riconoscimento di importi arretrati, sempreché sulle domande non sia intervenuto un provvedimento definitivo o i procedimenti giurisdizionali non si siano già conclusi con sentenza definitiva. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della decreto-legge, laddove conformi con i criteri introdotti dal comma 5;

evidenziata, in proposito, l'opportunità di valutare se la disposizione dell'articolo 10, comma 6, non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento, per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, tra chi si è visto riconoscere il diritto alla pensione di inabilità sulla base dell'interpretazione più favorevole, ora accolta dal comma 5, che mantiene gli importi già erogati, e chi si è visto negare il diritto alla pensione in base ad un'interpretazione più restrittiva, che non può chiedere la corresponsione degli arretrati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 5-bis a 14, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), siano valutate alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, prevedendo in particolare un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5-bis, 11 e 14;

b) all'articolo 7-bis, si segnala l'opportunità di valutare se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

c) all'articolo 10, valutino le Commissioni di merito se la disposizione di cui al comma 6 non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento, per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, tra chi si è visto riconoscere il diritto alla pensione di inabilità sulla base dell'interpretazione più favorevole, ora accolta dal comma 5, che mantiene gli importi già erogati, e chi si è visto negare il diritto alla pensione in base ad un'interpretazione più restrittiva, che non può chiedere la corresponsione degli arretrati.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1458, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti », approvato dal Senato;

considerata l'importanza di tale provvedimento che si pone nel solco delle iniziative intraprese, anche a livello europeo nel Consiglio del 27 e 28 giugno scorsi, al fine di arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile considerato anche dal Presidente Letta un obiettivo cardine da raggiungere a livello continentale e nazionale per superare questa difficile situazione finanziaria;

evidenziato che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5, favorisce la mobilità degli studenti provenienti anche dalla sponda sud del Mediterraneo dando un'opportunità ai giovani dei Paesi interessati dai recenti sviluppi politici;

sottolineata la necessità di proseguire nella politica di ricostruzione e sviluppo dell'area colpita dal disastro nucleare di Chernobyl realizzata, nel provvedimento, dalla disposizione di cui all'articolo 11, comma 5;

segnalata l'importanza, testimoniata anche dalla recente visita del Presidente del Consiglio, di proseguire nella politica di aiuti finanziari alla Grecia, anche attraverso misure quali quelle di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4, nello spirito dell'integrazione, bancaria e fiscale, che l'Unione europea sta sviluppando;

considerato positivamente l'articolo 11, comma 6, che ha indicato esattamente l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) anche in vista dell'importante contributo che tale Agenzia onusiana potrà dare all'organizzazione dell'Expo 2015 che, come noto, sarà dedicato al cibo;

valutato con interesse l'articolo 2, comma 13, che, nel caso dei tirocini formativi svolti all'estero, consente ai soggetti pubblici che ospitano i tirocinanti di partecipare al cofinanziamento con benefici e facilitazioni di carattere non monetario, auspicando che se ne possa avvalere tempestivamente anche il Ministero degli affari esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1458 Governo, approvato dal Senato con un nuovo titolo, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni di diversa natura, afferenti soprattutto la disciplina del lavoro e la materia fiscale, ma riguardanti anche, in parte, la competenza della VII Commissione, sia con riferimento a questioni che ineriscono ambiti, per così dire, « trasversali », come l'occupazione giovanile, sia con riferimento ad altri settori di sua diretta pertinenza;

considerato che i commi da 5-*bis* a 14 dell'articolo 2 riguardano i tirocini formativi e di orientamento, con particolare riferimento all'istituzione, con finalità a sostegno del settore dei beni culturali, del « Fondo mille giovani per la cultura »;

rilevata l'esigenza di rendere effettivo lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento e condiviso, altresì, l'obiettivo di incentivare le attività di tirocinio universitario curriculare;

valutata positivamente l'intenzione di rendere compatibili i percorsi di istruzione e formazione professionale, che hanno durata triennale, con i percorsi statali;

considerato che, in seguito alla soppressione al Senato dell'articolo 6, che intendeva riaccordare dal prossimo anno scolastico 2013-2014 in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'ulteriore estensione, per il primo anno del secondo

biennio, della flessibilità dell'orario annuale già prevista solo per il primo biennio nella misura del 25 per cento del monte ore annuale;

considerato l'articolo 13 della legge n. 40 del 2007 e, in particolare, l'istituzione dei poli tecnico professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo;

tenuto conto che la copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 2, è recata dall'articolo 12 del provvedimento in esame, e che in particolare, quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera f));

preso atto che il comma 11-*quinquies* dell'articolo 11 concerne il recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, recando una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

tenuto conto che il comma 17 dell'articolo 11, dispone in materia di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, autorizzando il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 1, lettera f), si preveda una copertura di una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, diversa da quella posta a carico del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Non si ritiene infatti opportuno una ulteriore riduzione del FFO;

2) si ritiene opportuno escludere i lavoratori dello spettacolo e della cultura dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente — che rappre-

sentano la peculiarità di quel comparto — in rapporti di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità;

3) si preveda di completare, al fine di rendere operativa la Banca Dati per le politiche attive e passive, l'anagrafe degli studenti e dei laureati, anche al fine di accedere ai fondi europei;

4) nell'ottica di rafforzare il collegamento tra istruzione superiore e mondo del lavoro si ritiene opportuno prevedere la possibilità di istituire ulteriori Istituti Tecnici Superiori senza oneri aggiuntivi per lo Stato, modificando in questa direzione l'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

e con le seguenti osservazioni:

a) al comma 10 dell'articolo 2, si chiarisca che le attività di tirocinio curricolare siano riferite a tutti gli istituti universitari, statali e non statali, e a tutti i corsi di laurea, anche magistrali e magistrali a ciclo unico, compresi i *master* e i corsi di dottorato;

b) al comma 12 dell'articolo 2, in relazione alle graduatorie per l'assegnazione di risorse agli studenti, sarà opportuno considerare a parità di merito l'accesso ai collegi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 440 del 2010;

c) al comma 14 dell'articolo 2, relativo al tirocinio formativo, si auspica che l'assenza di una specifica previsione di spesa, non determini lo svilimento di un programma che, per acquisire valore e qualità, deve aggredire numerose criticità, come quella della qualificazione professionale degli operatori;

d) si auspicano impegni diretti riguardanti l'occupazione nel settore dell'università e della ricerca. Si ritiene infatti che detto comparto, già oggetto di un intervento riguardante l'allentamento dei vincoli sul *turn over* contenuto nel decreto-legge n. 69 del 2013, debba essere oggetto di ulteriori misure per favorire l'assunzione di giovani ricercatori che attualmente costituiscono un grande bacino di competenze e un pilastro portante di molti progetti di ricerca;

e) si sollecita la promozione di tirocini formativi e di orientamento e di programmi di mobilità transnazionale dell'Unione europea, rivolti a giovani fino a 29 anni di età, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze professionali e l'occupabilità;

f) si sollecita la promozione di tirocini formativi presso la pubblica amministrazione, con sedi in Italia e all'estero, e di altri Paesi facenti parte dell'Unione europea.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 76 del 2013, recante « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti » (C. 1458 Governo, approvato dal Senato);

considerato il contenuto dei commi 9 e 10 dell'articolo 11 che disciplinano la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nei comuni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 74/2012 e nei comuni dell'Emilia-Romagna, già interessati dai richiamati eventi sismici, colpiti anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

valutata l'opportunità di estendere le previsioni di cui ai sopra citati commi 9 e 10 dell'articolo 11 anche alle aree colpite, nel triennio 2011-2013, da calamità naturali per le quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le previsioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 11 anche alle aree colpite, nel triennio 2011-2013, da calamità naturali per le quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in

particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato);

sottolineato positivamente che l'articolo 3, comma 1, prevede il finanziamento di interventi nel Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego e che l'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno;

preso atto con soddisfazione che il provvedimento, all'articolo 9, commi 16 e 16-*bis*, modifica semplificandola la disciplina sulle *start-up* innovative definita dal decreto-legge n. 179 del 2012;

rilevato che il medesimo articolo 9, comma 16-*ter*, proroga al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative;

apprezzate altresì le disposizioni, recate dai commi 7 e 8 dell'articolo 11, che consentono la detassazione degli utili derivanti da contributi, indennizzi e risarcimenti per quei soggetti che hanno subito danni connessi agli eventi sismici del maggio 2012,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1458, approvato dal Senato, di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »;

preso atto, in particolare, delle disposizioni concernenti, rispettivamente: l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta « carta acquisti sperimentale »; l'incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014, nonché la previsione dell'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con

gli altri lavoratori; l'esclusione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure di « riduzione dei costi della politica » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012; l'introduzione di un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 35 del 2013, volto a consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale; l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di stabilire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività; l'applicazione anche ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo delle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in tema di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una nuova disposizione al fine di evitare che l'IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese dalle cooperative sociali a favore di particolari soggetti sia aumentata a decorrere dal 2014, come previsto dall'articolo 1, comma 489, della Legge di stabilità 2013, ai sensi del quale è stata soppressa l'aliquota agevolata al 4 per cento;

b) all'articolo 9, comma 4-ter, capoverso 3-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio specificare gli interventi per garantire la tutela del lavoro dei soggetti disabili.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 2013, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occu-

pazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

il provvedimento si propone di aumentare il contenuto occupazionale della ripresa, favorendo e accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato, creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani per ridurre la disoccupazione e l'inattività, favorendo l'alternanza scuola-lavoro, sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali, incentivando le assunzioni di categorie deboli di lavoratori, potenziando il sistema delle politiche attive del lavoro, migliorando il funzionamento del mercato del lavoro e aumentando le tutele dei lavoratori;

si prevede altresì un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l'area caratterizzata da tassi di povertà più elevati;

il complesso delle misure contenute nel provvedimento eserciterà riflessi diffusi in via generale sul mondo dell'occupazione e del lavoro, e quindi anche per il comparto primario;

in particolare, gli incentivi alle nuove assunzioni di giovani ed alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine rappresentano uno strumento utile alla promozione dell'occupazione giovanile; tali misure rischiano tuttavia di non avere significative ed estese ricadute sul settore agricolo in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei relativi rapporti di lavoro è a tempo determinato, in ragione delle caratteristiche dell'attività agricola;

esistono, tuttavia, nel settore primario forme di lavoro stabili ancorché non a tempo indeterminato, che potrebbero essere prese in considerazione, come i rapporti a termine reiterati per più anni con lo stesso datore di lavoro e aventi determinati requisiti di durata annuale;

particolarmente importante per il comparto agricolo appare poi il contrasto al lavoro nero e al caporalato, che si può realizzare, oltre che incentivando l'emersione delle forme di lavoro irregolare, anche attraverso l'effettuazione di controlli incrociati tra le diverse fonti di dati già a disposizione dei competenti soggetti pubblici;

risulterebbe altresì utile una adeguata normativa a sostegno della cosiddetta « agricoltura sociale », che potrebbe fornire l'occasione per rafforzare i livelli occupazionali delle persone diversamente abili;

la ristrettezza dei tempi di esame non ha tuttavia consentito di apportare gli opportuni interventi migliorativi del provvedimento, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si invita a considerare la possibilità di estendere gli incentivi alle assunzioni di giovani tra i 18 e i 29 anni a lavoratori appartenenti

a fasce di età più avanzate, come quelli fino ai 40 anni, che appaiono particolarmente deboli e a rischio nell'attuale situazione del mercato del lavoro;

b) si consideri l'utilità di strumenti agevolativi, eventualmente specifici per tipologia di lavoro, per territorio interessato e per lavoratori coinvolti, in grado di incidere sul costo del lavoro;

c) con riferimento all'articolo 9, comma 11, e alla disciplina delle assunzioni congiunte da parte di imprese legate da un contratto di rete, non tutte appartenenti al settore agricolo, si valuti l'opportunità di precisare che l'inquadramento del lavoratore debba seguire il settore di attività prevalente in relazione alle prestazioni dallo stesso effettuate.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1458 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 2013, recante « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »;

sottolineato che le misure di cui all'articolo 4, volte ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, costituiscono una deroga rispetto alle procedure ordinarie di programmazione e, in particolare, alle competenze delle regioni che risulta giustificata solo nella misura in cui è volta a prevenire la mancata corresponsione all'Italia di stanziamenti non effettivamente utilizzati, in applicazione della regola del disimpegno;

rilevata, pertanto, l'esigenza che nella programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 sia assicurato il pieno rispetto delle competenze delle regioni, pur stabilendo meccanismi sostitutivi in caso di mancato utilizzo delle risorse destinate all'Italia e prevedendo la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di relazioni periodiche recanti una valutazione dell'efficacia e del valore aggiunto della spesa cofinanziata dai medesimi fondi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0008820